VERBALE DI ACCORDO

Mestre, 4 giugno 1991

Tra

la METALMECCANICA FRACASSO S.p.A. di Fiesso d'Artico, rappresentata dal dr. Massimo Benetollo e dal sig. Giampiero Vigliani, assistita dall'Associazione degli Industriali della provincia di Venezia, nella persona del dr. Antonio Baldi Guarinoni

(::)

la FIM - FIOM - UILM di Mirano-Dolo nella persona dei signori Gianni Simionato e Valentino Busana,

presente la Rappresentanza Sindacale Aziendale,

le parti

- in attuazione di quanto specificatamente a loro demandato dall'art. 23, punto 1 della legge 28 febbraio 1987 n. 56,
- verificata la congruità degli organici in relazione al mix produttivo,
- in considerazione anche della schematizzazione degli orari di lavoro nei reparti produttivi,

individuano

al di là delle ipotesi già regolamentate dalla legge, come condizioni legittimanti l'assunzione a tempo determinato ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata:

- a) il concentrarsi del godimento di congedi a vario titolo (ferie, riduzione di orario, permessi, ecc.);
- b) la necessità di far fronte ad eventuali lavorazioni accessorie e/o complementari al processo produttivo di nostri manufatti in ferro quali: barriere stradali, condotte metalliche, pannelli antirumore, muri di sostegno, opere paravalanghe, ecc. nonchè le attività complementari al montaggio di detti manufatti (fondazioni, esecuzione fori, plinti calcestruzzo, ecc.);

Jem H

WR

VR

1/2/

SG

c) al verificarsi di concentrazioni di ordini o di lavorazioni di maggior complessità.

A tal fine l'azienda potrà far ricorso a lavoratori avventizi (quindi con contratto a tempo determinato) fino ad un massimo del 20% dell'organico a tempo indeterminato.

Il termine originariamente fissato per la scadenza dei singoli rapporti di lavoro potrà essere prorogato sulla base di quanto previsto dalla vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

METALMECCANICA FRACASSO S.p.A.

la R. S. A.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

FIM - FIOM - UILM